Titolo

Mezzi di prova - rapporti ufficiali di gara - fanno piena prova dei fatti rappresentati - valore probatorio privilegiato

Descrizione

Per tutto ciò che concerne gli accadimenti di un incontro, il mezzo probatorio di riferimento sono i rapporti degli ufficiali di gara, che hanno fede privilegiata, *ex* art. 61, comma 1, CGS. La giurisprudenza dei giudici sportivi è costante con riguardo all'assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.u. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7). Agli atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 119/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 58 CGS; art. 61, comma 3, CGS; art. 61, comma 6 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0119 CFA del 17 maggio 2024 (Presidente federale/sig. Stefano Mecca)